

Regolamento dei criteri per la concessione di contributi

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati a sostegno delle iniziative di carattere culturale e scientifico, turistico, economico, scolastico, sportivo ed ambientale, nonchè per la concessione del patrocinio e per la collaborazione.

Indice generale

Regolamento dei criteri per la concessione di contributi.....	1
CAPO I - Disposizioni generali.....	2
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 - Beneficiari.....	2
CAPO II - Contributi.....	2
Art. 3 - Tipologia.....	2
Art. 4 - Contributi ordinari.....	3
Art. 5 - Contributi straordinari.....	4
Art. 6 - Contributi alle società sportive.....	5
CAPO III - Patrocinio e collaborazioe.....	6
Art. 7 – Patrocinio.....	6
CAPO IV - Patrocinio e collaborazioni.....	6
Art. 8 – Collaborazione.....	6
CAPO V - Disposizioni transitorie finali.....	7
Art. 9 – Partecipazione ad Enti, Fondazioni, Associazioni, Comitati.....	7
.....	7
CAPO VI - Norme finali.....	7
Art. 10 – Pubblicizzazione delle iniziative.....	7
Art. 11 – Disposizioni per l'anno 2002.....	7
Art. 12 – Autorizzazione alla modifica degli schemi.....	7
Art. 13 – Albo Comunale dei beneficiari.....	7
Art. 14 - Entrata in vigore.....	7

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente atto determina ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241 i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, in seguito definiti soltanto 'contributi', a sostegno delle iniziative di interesse culturale e scientifico, turistico, economico, scolastico, sportivo ed ambientale.
2. Determina inoltre i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e per la collaborazione.
3. Per patrocinio si intende il sostegno formale che l'Amministrazione Comunale concede alle iniziative di cui al successivo art. 7 condividendone i fini e restando comunque al soggetto promotore la responsabilità nella realizzazione delle stesse.
 4. Per collaborazione si intende la diretta partecipazione dell'Amministrazione Comunale alle iniziative di cui al successivo art. 8 in quanto ritenute di particolare valore.

Art. 2 - Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi:

- enti pubblici,
- istituzioni scolastiche,
- soggetti privati di cui al titolo II del Libro I del Codice Civile (associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati) aventi la sede legale e/o operativa nel Comune,
- persone fisiche residenti,
- soggetti diversi purché l'attività svolta risulti di particolare interesse per la popolazione residente, per la promozione sociale della cittadinanza, per la promozione dell'immagine della città.

2. In ogni caso i soggetti beneficiari di cui al comma precedente non possono accedere ai contributi qualora perseguano fini di lucro.

3. Le attività per le quali si chiede il contributo o il patrocinio devono svolgersi all'interno del territorio comunale oppure al di fuori del territorio comunale purché presentino un contenuto strettamente legato alla città di Fano.

CAPO II - Contributi

Art. 3 - Tipologia

1. I contributi vengono distinti in ordinari e straordinari.
2. I contributi ordinari vengono assegnati per le spese di gestione (affitti locali, utenze, ecc.) e per le iniziative programmate per le quali viene presentata domanda entro il termine di cui all'art. 4, comma 3.
3. Per la concessione e l'erogazione dei contributi ordinari si applicano i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 4.
4. I contributi straordinari vengono assegnati, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per quelle iniziative imprevedute ed imprevedibili alla data di scadenza del termine di cui all'art. 4, comma 3.
5. Vengono regolamentati come contributi straordinari anche quelli assegnati alle istituzioni scolastiche da parte del Settore Servizi Educativi.

6. Per la concessione e l'erogazione dei contributi straordinari si applicano i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 5.

7. Per la concessione e l'erogazione dei contributi, ordinari e straordinari, alle società sportive si applicano i criteri e le modalità di cui al successivo articolo 6.

Art. 4 - Contributi ordinari

1. I contributi ordinari vengono assegnati distintamente per le spese di gestione (affitti locali, utenze, ecc.) e per le spese per iniziative e progetti. Le spese di gestione sono finanziate con un limite massimo del 25% dell'importo ammesso a finanziamento sulla base del bilancio preventivo presentato con esclusione delle associazioni, riconosciute e non, fondazioni, comitati che usufruiscono di immobili comunali a titolo di comodato gratuito. Il contributo è riferito all'intero anno solare. Le spese per iniziative e progetti sono finanziate con un limite massimo del 50% dell'importo ammesso a finanziamento sulla base del bilancio preventivo presentato.

2. Le richieste di contributo delle istituzioni scolastiche possono essere finanziate fino al 100% dell'importo ammesso a finanziamento sulla base del bilancio preventivo presentato.

3. Le domande di contributo devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

4. La domanda deve essere sottoscritta dal responsabile legale dei soggetti di cui all'art. 2 ad eccezione delle persone fisiche che devono sottoscrivere personalmente la domanda e deve indicare l'indirizzo cui devono essere inviate eventuali comunicazioni. La domanda deve contenere una dettagliata descrizione dell'iniziativa che si propone per il finanziamento ed un bilancio preventivo presentato utilizzando l'allegato schema "A". Descrizioni generiche dei progetti, compresi i bilanci preventivi, che non consentono una precisa valutazione degli stessi, secondo gli elementi indicati al comma 5, possono comportare l'esclusione dal contributo, fatta salva la possibilità di chiedere integrazioni. Per ogni iniziativa o progetto deve essere presentata specifica domanda. Non è ammessa la richiesta di contributo per più iniziative in una sola domanda. Lo stesso soggetto non può presentare, per ogni anno di riferimento, richiesta di contributo per più di tre progetti.

5. Entro il 31 marzo il Dirigente del settore competente per materia provvede con propria determinazione di spesa all'assegnazione dei contributi, dandone comunicazione agli interessati. Nell'assegnazione dei contributi il Dirigente tiene conto dei seguenti elementi di valutazione: valore e qualità dell'iniziativa, coinvolgimento della cittadinanza, promozione dell'immagine della città di Fano o di personaggi ad essa legati, riflessi turistici culturali ed economici, prestigio dei soggetti partecipanti. Delle domande non ammesse deve esserne data comunicazione ai richiedenti motivandone le cause di esclusione.

6. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo i soggetti assegnatari dei contributi devono presentare dettagliata relazione sulla attività svolta la quale deve contenere il bilancio consuntivo utilizzando l'allegato schema "B". Non sono ammessi a consuntivo rendiconti di attività per le quali non era stato richiesto il contributo. Nel caso in cui dal bilancio consuntivo presentato risulti una spesa inferiore rispetto al bilancio preventivo il contributo è liquidato in misura proporzionalmente ridotta. Qualora il bilancio consuntivo attesti uno

scostamento rispetto al bilancio preventivo non superiore al 20% il contributo assegnato sarà erogato per intero. Qualora dal bilancio consuntivo risulti una spesa inferiore di oltre la metà di quella ammessa a contributo sulla base del bilancio preventivo, il contributo assegnato viene automaticamente revocato. Il rappresentante legale attesta, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella relazione. L'ufficio competente si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato chiedendo copia dei documenti ritenuti utili a tal fine. I controlli saranno effettuati con particolare riguardo a quelle situazioni dalle quali emergono elementi di incoerenza palese, di inattendibilità, di indeterminatezza, di lacunosità delle informazioni, nonché di imprecisioni o omissioni tali da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione. In ogni caso saranno effettuati controlli a campione in misura non inferiore al 10 % delle domande ammesse a contributo. La presentazione della documentazione deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla richiesta da parte del funzionario incaricato del procedimento.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 6 comporta la revoca automatica del contributo concesso. Nell'ipotesi che dalla documentazione prodotta risultino irregolarità o accertate mendacità delle dichiarazioni rese, il Dirigente provvede alla revoca del contributo concesso, fatta salva ogni altra azione a tutela dell'interesse comunale e degli obblighi di legge.

8. La somma risultante dalle riduzioni e dalle revoche dei contributi di cui ai commi 6 e 7 può essere ridistribuita tra tutti i soggetti ammessi a contributo proporzionalmente all'ammontare dei bilanci consuntivi per l'anno di riferimento, fino alla misura massima che ne consenta il pareggio.

Art. 5 - Contributi straordinari

1. I contributi straordinari possono essere concessi con la procedura di cui all'art. 4 e compatibilmente con la disponibilità finanziaria, per iniziative non programmabili o legate ad eventi non prevedibili alla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo ordinario.

2. Vengono considerati contributi straordinari anche quelli erogati ad istituzioni scolastiche per l'attuazione di progetti educativi o la gestione di attività connesse alla didattica.

3. Le domande di contributo devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione o dell'attivazione del progetto educativo da parte delle istituzioni scolastiche.

4. La domanda deve essere sottoscritta dal responsabile legale dei soggetti di cui all'art. 2 ad eccezione delle persone fisiche che devono sottoscrivere personalmente la domanda e deve indicare l'indirizzo cui devono essere inviate eventuali comunicazioni. La domanda deve contenere una descrizione dell'iniziativa che si propone per il finanziamento ed un bilancio preventivo presentato utilizzando l'allegato schema "A". Per ogni iniziativa o progetto deve essere presentata specifica domanda. Non è ammessa la richiesta di

contributo per più iniziative in una sola domanda.

5. Nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della domanda il Dirigente competente per materia provvede all'assegnazione dei contributi dandone comunicazione agli interessati. L'assegnazione dei contributi tiene conto degli elementi di valutazione di cui al comma 5 dell'art. 4. Delle domande non ammesse deve esserne data comunicazione ai richiedenti motivandone le cause di esclusione.

6. Entro 30 giorni dal termine dell'iniziativa i soggetti assegnatari dei contributi devono presentare dettagliata relazione contenente il bilancio consuntivo utilizzando l'allegato schema "B". Non sono ammessi a consuntivo rendiconti di attività per le quali non era stato richiesto il contributo. Nel caso in cui dal bilancio consuntivo presentato risulti una spesa inferiore rispetto al bilancio preventivo il contributo è liquidato in misura proporzionalmente ridotta. Qualora il bilancio consuntivo attesti uno scostamento rispetto al bilancio preventivo non superiore al 20% il contributo assegnato sarà erogato per intero. Qualora dal bilancio consuntivo risulti una spesa inferiore di oltre la metà di quella ammessa a contributo sulla base del bilancio preventivo, il contributo assegnato viene automaticamente revocato. Il rappresentante legale attesta, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella relazione. L'ufficio competente si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato chiedendo copia dei documenti ritenuti utili a tal fine. La presentazione della documentazione deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla richiesta da parte del funzionario incaricato del procedimento.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 6 comporta la revoca automatica del contributo concesso. Nell'ipotesi che dalla documentazione prodotta risultino irregolarità o accertate mendacità delle dichiarazioni rese, il Dirigente competente per settore provvede alla revoca del contributo concesso, fatta salva ogni altra azione a tutela dell'interesse comunale e degli obblighi di legge.

8. I contributi assegnati alle istituzioni scolastiche possono essere utilizzati dalle medesime anche oltre il termine progettuale inizialmente previsto, per il raggiungimento di obiettivi analoghi, previa autorizzazione del Dirigente competente.

Art. 6 - Contributi alle società sportive

1. Le società sportive possono accedere ai contributi, ordinari e straordinari, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

2. Per la domanda, l'assegnazione, la rendicontazione e l'erogazione dei contributi ordinari si applicano criteri, tempi e modalità stabiliti nell'articolo 4, con la possibilità di derogare ai limiti massimi degli importi ammessi a finanziamento definiti nel comma 1 del richiamato articolo 4.

3. Nell'assegnazione dei contributi ordinari il Dirigente tiene conto della tipologia dell'iniziativa proposta utilizzando la seguente classificazione delle manifestazioni sportive:

- Internazionali – manifestazioni con la partecipazione di società o atleti provenienti da almeno tre stati esteri o manifestazioni di particolare prestigio per le quali è sufficiente la partecipazione di una sola società o atleta estero di discipline individuali,
- a) Nazionali – manifestazioni con la partecipazione di società o atleti provenienti da almeno quattro

regioni italiane,

- b) Regionali – manifestazioni con la partecipazione di società o atleti provenienti da almeno due province italiane,
- c) Locale – manifestazioni con la partecipazione di società o atleti provenienti dal territorio comunale o limitrofo,
- d) Per giovani e fasce deboli – manifestazioni con la partecipazione attiva di giovani e/o soggetti appartenenti a fasce socialmente deboli (portatori di handicap fisico-psichico, anziani, soggetti in particolare difficoltà di socializzazione ed aggregazione, ecc.).

4. Le manifestazioni sportive nazionali delle massime categorie sono equiparate ai fini dell'accesso ai contributi alle manifestazioni internazionali di cui alla lettera a).

5. L'elencazione di cui al comma 3 costituisce anche l'ordine di priorità in base al quale effettuare la valutazione quantitativa nell'assegnazione dei contributi ad eccezione del punto di cui alla lettera e) che viene valutata in particolare per il valore sociale dell'iniziativa.

6. Possono inoltre essere concessi, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, contributi straordinari alle società sportive che nello svolgimento delle attività abbiano conseguito risultati di particolare prestigio. Per la domanda, l'assegnazione, la rendicontazione e l'erogazione dei contributi straordinari si applicano le procedure definite nell'art. 5 dal comma 5 al comma 8.

CAPO III - Patrocinio e collaborazioe

Art. 7 – Patrocinio

[Stampa questa pagina](#)

1. Il patrocinio del Comune di Fano viene concesso per iniziative o manifestazioni di notevole interesse pubblico e prestigio per la città ai soggetti di cui all'art. 2 ivi compresi soggetti che perseguono fini di lucro.
2. La concessione del patrocinio da parte del Comune non comporta l'attribuzione di vantaggi economici.
3. Le domande di patrocinio devono essere indirizzate al Sindaco e all'Assessore delegato nella materia oggetto di richiesta almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione e devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.
4. Il patrocinio viene concesso dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo da approvarsi entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. La motivazione del diniego deve essere comunicata entro lo stesso termine.

Art. 8 – Collaborazione

1. Il Comune di Fano può collaborare con i soggetti di cui all'art. 2 all'organizzazione di iniziative e manifestazioni di rilevante prestigio.
2. La proposta di collaborazione, presentata dal richiedente, dovrà contenere una precisa descrizione dell'iniziativa che si propone per il finanziamento ed il bilancio preventivo dettagliato dal quale risulti esplicitamente l'intervento proprio, quello richiesto all'Ente e gli impegni di eventuali altri soggetti coinvolti.
3. La collaborazione si estrinseca nell'assunzione diretta di parte delle spese e/o nell'uso gratuito, comprensivo delle spese di gestione, di strutture, spazi e attrezzature di proprietà comunale, anche in deroga alle disposizioni sui pagamenti dei servizi a domanda individuale. L'impegno di spesa viene assunto dal Dirigente competente per materia nel rispetto degli obiettivi definiti dalla Giunta Comunale tramite il

Piano Esecutivo di Gestione o altro atto di indirizzo.

4. E' ammessa la collaborazione per iniziative che prevedono entrate derivanti dal pagamento di biglietti d'ingresso, quote d'iscrizione, sponsor, ecc. Gli introiti possono essere lasciati completamente al soggetto proponente. Quest'ultimo dovrà presentare, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, una relazione finale contenente il bilancio consuntivo distinto in voci di entrata ed uscita sottoscritta dal legale rappresentante. Il rendiconto sarà valutato per eventuali future collaborazioni.

CAPO IV - Disposizioni transitorie finali

Art. 9 – Partecipazione ad Enti, Fondazioni, Associazioni, Comitati

1. Nei confronti degli enti, istituzioni scolastiche, fondazioni, associazioni, comitati e simili dei quali il Comune di Fano è socio o partecipa direttamente alla gestione, l'Amministrazione Comunale può collaborare e/o concedere, oltre al versamento delle ordinarie quote associative, contributi per sostenere spese di gestione, iniziative e progetti, in deroga ai criteri ed alle modalità determinati con il presente regolamento, tenuto comunque conto dei criteri di valutazione indicati al comma 5 dell'art. 4.

CAPO V - Norme finali

Art. 10 – Pubblicizzazione delle iniziative

1. I soggetti titolari dei benefici hanno l'obbligo di far risultare che le attività si realizzano con la partecipazione del Comune di Fano apponendo nel materiale la scritta, ben visibile, "con il contributo (o patrocinio) del Comune di Fano".

Art. 11 – Disposizioni per l'anno 2002

1. Per l'anno 2002 il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 4, comma 3, è fissato al trentesimo giorno successivo all'approvazione del presente regolamento ed il termine per l'assegnazione dei contributi da parte dei Dirigenti è fissato al novantesimo giorno successivo all'approvazione del presente regolamento.

Art. 12 – Autorizzazione alla modifica degli schemi

1. Il Dirigente del settore competente per materia, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento e dalla trasparenza amministrativa, è autorizzato, per comprovate esigenze organizzative d'ufficio, a modificare gli schemi "A" e "B".

Art. 13 – Albo Comunale dei beneficiari

1. La pubblicizzazione dei benefici economici attribuiti nel corso dell'anno è assolta attraverso l'Albo Comunale dei soggetti beneficiari istituito ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 412.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione della sua adozione.